



Ragioneria
Generale
dello Stato

I TEMPI DI PAGAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E I RISULTATI DELLE ANALISI PER IL QUADRIENNIO 2015 – 2018 E IL I° SEMESTRE 2019

RAFFAELE DI DONFRANCESCO

DIRIGENTE II ° FASCEA SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTALE – RGS

Roma, 18 febbraio 2020



Agenda

- La Legge di bilancio 2020 (L. n. 160 del 2019)
- La Legge di bilancio 2019 (L. n. 145 del 2018), come modificata dal DL n. 34 del 2019 (art. 38-bis) e dal DL n. 124 del 2019 (art. 50).
- La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciata il 28 gennaio 2020 sulla causa C-122/18 – Commissione/Italia (Direttiva lotta contro i ritardi di pagamento).
- L'analisi metodologica e i risultati del quadriennio 2015 -2018 e del I° semestre 2019

Debiti commerciali delle PA - la Legge di bilancio 2020

Per favorire la riduzione dei debiti commerciali la legge di bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160) ha previsto:

- Anticipazioni di liquidità a favore degli enti territoriali (art. 1, c. 556) per il pagamento dei debiti pregressi scaduti alla data del 31 dicembre 2019. Il DL 124/2019 ha abrogato la sanzione del raddoppio delle misure di garanzia, previste per gli enti che non rispettano gli indicatori di pagamento e non hanno richiesto l'anticipazione;
- Proroga al 2021 (art.1, c. 854) per l'applicazione delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali di cui all'art.1, c. 858-866 della legge di bilancio 2019;
- Proroga al 2021 dell'applicazione della misura di garanzia massima per la mancata comunicazione dello stock di debito residuo e le informazioni sui pagamenti di cui all'art. 1, c. 868 della legge n. 145/2018;
- Soppressione della facoltà prevista dalla LB 2019, limitatamente all'anno 2019, di elaborare gli indicatori di cui all'art. 1 c. 859 e 860 (della medesima legge) dalle scritture contabili dell'ente.

Debiti commerciali delle PA - la Legge di bilancio 2020

Per favorire la riduzione dei debiti commerciali la legge di bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160) ha previsto:

- Anticipo del termine di inserimento della data scadenza fattura nell'OPI entro il 1° luglio 2020.
- Premialità per gli Enti locali della riduzione del Fondo crediti dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 per un valore pari al 90% dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'art.1, c. 859, lettere a) e b) della L. n. 145/2018 (art. 1, c. 79).

Misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali (L. 145/2018, art. 1, commi 858-866)

- *Quali sono gli indicatori dei debiti commerciali previsti per l'applicazione delle misure di garanzia?*
 - ✓ Indicatore di riduzione dello stock di debito commerciale residuo, di almeno del 10% rispetto a quello dell'anno precedente o, in alternativa, l'incidenza dello stock di debito rispetto al totale delle fatture ricevute nell'esercizio, inferiore al 5 per cento ;
 - ✓ Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'esercizio considerato, rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (30 giorni dalla scadenza della fattura, 60 giorni per i debiti sanitari);
- *A chi si applicano?*
 - ✓ A tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 della legge 196/2009, diverse dalle amministrazioni dello Stato;
- *Come si calcolano gli indicatori?*
 - ✓ Esclusivamente mediante la piattaforma dei crediti commerciali.

Misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali (L. 145/2018, art. 1, commi 858-866)

➤ *Quando si applicano le misure di garanzia?*

- ✓ A decorrere dal 2021, con riferimento al 2020: all'inizio di ciascun esercizio gli enti verificano se hanno rispettato gli indicatori nell'esercizio precedente.

➤ *In cosa consistono le misure di garanzia?*

- ✓ riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi/consumi intermedi:
 - *gli enti che adottano la contabilità finanziaria, entro il mese di febbraio dell'esercizio successivo a quello del mancato rispetto degli indicatori, stanziavano nel bilancio di previsione il Fondo di garanzia debiti commerciali commisurato agli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi (con variazione di bilancio approvata con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione). Il fondo è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono stati rispettati gli indicatori;*
 - *gli enti che adottano esclusivamente la contabilità economico-patrimoniale, tranne gli enti del SSN, nell'esercizio successivo a quello in cui non hanno rispettato gli indicatori riducono i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso, rispetto a quelli registrati nell'anno precedente;*

Misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali (L. 145/2018, art. 1, commi 858-866)

➤ *(segue) In cosa consistono le misure di garanzia?*

- ✓ inserimento di uno specifico obiettivo nei contratti dei direttori generali e dei direttori amministrativi degli enti del SSN, finalizzato al rispetto dei tempi di pagamento per il riconoscimento dell'indennità di risultato. La quota dell'indennità di risultato condizionata all'obiettivo del rispetto degli indicatori sul pagamento dei debiti commerciali non può essere inferiore al 30 per cento ed è proporzionale all'entità del ritardo.

➤ *Principi di applicazione*

- ✓ proporzionalità delle misure
- ✓ misure auto-applicanti da parte degli enti
- ✓ verifica da parte dell'organo di regolarità amministrativo-contabile

La procedura d'infrazione UE per i ritardi nei pagamenti dei debiti commerciali delle PA - la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea

La sentenza 28 gennaio 2020, causa C-122/18 della Corte di Giustizia Europea:

- statuisce che la Repubblica italiana, non assicurando che le sue pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti (non superiori a 30 o 60 giorni di calendario) all'articolo 4, paragrafi 3 e 4 della Direttiva è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell'Unione;
- dichiara che l'articolo 4, paragrafi 3 e 4 deve essere interpretato nel senso che impone agli Stati membri di assicurare il rispetto effettivo da parte delle pubbliche amministrazioni dei termini di pagamento da esso previsti.
- precisa che sorge in capo ad uno Stato membro la responsabilità delle sue pubbliche amministrazioni, anche quando queste agiscono nell'ambito di una transazione commerciale, "al di fuori delle loro prerogative dei pubblici poteri".


La procedura d'infrazione UE per i ritardi nei pagamenti dei debiti commerciali delle PA - la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea

- ha accertato la violazione della Direttiva 2011/7/UE alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato della Commissione (16 aprile 2017), con ciò riferendosi ai ritardi nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni relativi alle fatture emesse fino all'anno 2016;
- apre una nuova fase di interlocuzione con la Commissione europea dove potranno essere dimostrati i miglioramenti nei tempi di pagamento dei debiti commerciali conseguiti negli ultimi anni, che non risultano essere stati presi in esame nel giudizio della Corte.
- necessità di conseguire l'adempimento agli obblighi imposti dalla Direttiva nei presumibili tempi tecnici che la Commissione europea riterrà congrui per la dimostrazione da parte dell'Italia del rispetto dei termini di pagamento.


La procedura d'infrazione UE per i ritardi nei pagamenti dei debiti commerciali delle PA - la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea

- È necessario mettere in atto misure idonee a garantire il rispetto dei termini di pagamento dei debiti commerciali nel più breve tempo possibile, al fine di evitare il possibile pagamento di pesanti sanzioni pecuniarie a seguito della successiva fase della procedura d'infrazione, di messa in mora ex art. 260 del TFUE.


La riduzione dei tempi medi di ritardo ponderati per il totale delle PA nel quadriennio 2015 - 2018




La riduzione dei tempi medi di ritardo ponderati per tipologia di Amministrazione/Ente




La percentuale di fatture pagate nei termini per tipologia di Amministrazione/Ente




Tempi medi di ritardo degli Enti locali per ripartizione territoriale ed anno di emissione fatture



Fatture ricevute dagli enti in regime di Siope Plus nel 1° semestre degli anni 2017-2019 - Rapporto fra pagamenti registrati ed importi dovuti



Fatture ricevute dagli enti in regime di Siope Plus nel 1° semestre degli anni 2017-2019 - Analisi della variazione dei tempi medi di ritardo per il totale delle PA e per comparto



Grazie per l'attenzione!!!



Ragioneria
Generale
dello Stato